



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
85	21/03/2018	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 /2020 -Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico -ambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13 "Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ", Misura 14 " Benessere degli animali " e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima ". Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la Misura 13 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14. Campagna 2018.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) n° 1284 del 26.02.2018 ha approvato la modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 (Versione 4.1);
- b) con DGR n. 138 del 16/03/2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
- e) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- f) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
- g) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e n° 91 del 27/04/2017 sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11, 15 e 14;

VISTO:

- a) il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza,
- f) il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- g) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- h) il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad

operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;

- i) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- j) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- k) il D. M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n° 2490 del 25 gennaio 2017 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2017;

RICHIAMATO

- a) il Decreto Regionale Dirigenziale n° 22 del 06/02/2017 che approva il “*Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori*” e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
- b) il Decreto Regionale Dirigenziale n° 75 del 15/03/2018 che approva la revisione delle *Disposizioni Generali per l’attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti connessi alla superficie e/o agli animali* (versione 3.0);

ATTESO che con DRD n. 206 del 26 settembre 2017 sono state approvate le Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020 e che è in itinere il provvedimento che definisce le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le altre misure connesse alla superficie e/o agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017 n° 2490;

PRESO ATTO della Circolare AgEA prot. ORPUM 15977 del 27/02/2018 – Istruzioni Operative n. 9, ad oggetto: “*Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2018*”;

CONSIDERATO che occorre:

- a) stabilire le modalità di accesso alla Misure 13 e consentire per la stessa Misura la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la campagna 2018;
- b) consentire, altresì, per la Misura 11 e 14 e per le Sottomisure 10.1 e 15.1, al fine di assicurare il legittimo affidamento dei potenziali beneficiari, la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni – campagna 2018, subordinandone l’ammissibilità all’esito delle istruttorie delle domande di sostegno / pagamento presentate nelle campagne 2016 e 2017;
- c) precisare che la dotazione finanziaria per la sottomisura 15.1 e per la misura 14 potrebbe non essere completamente sufficiente e che tale carenza comporterebbe l’obbligo di selezionare i beneficiari che hanno presentato le istanze rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Tale selezione, espletata secondo i criteri previsti dal bando del 2016 per la Sottomisura 15.1 e dal bando del 2017 per la misura 14, avrebbe ripercussioni sulla campagna 2018 in quanto i beneficiari potrebbero essere solo quelli individuati a seguito della selezione;
- d) fissare i termini ultimi per la presentazione delle diverse tipologie di domanda in coerenza con la regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate “*Istruzioni Operative n. 9*”;

PRECISATO che, in caso di mancata ammissione al finanziamento delle domande presentate nelle campagne 2016 e 2017, non saranno considerate ammissibili le domande di conferma impegni presentate nella campagna 2018 e che, dunque, nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti, che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo;

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 50 07, di seguito elencati:

- a) Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 02
- b) Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 02
- c) Bando di attuazione della misura 13 predisposto dalla UOD 02
- d) Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 01
- e) Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 04

DATO ATTO che:

- a) sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale 50 07 detentori del fascicolo, e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;
- b) il modello stampato da sistema, sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste dalle citate circolari “*Istruzioni Operative n. 9*” e, successivamente, rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, deve pervenire alle UOD STP competenti per territorio (indicate nella sottostante tabella) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla documentazione prevista dai bandi; la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta in caso di adesione alla misura 13 che prevede una procedura di istruttoria automatizzata;

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

RILEVATO che AgEA, con le citate Istruzioni Operative n° 9/2018

- a) ha indicato i seguenti termini per la presentazione delle domande per la campagna 2018:
 - **15 maggio 2018** come termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018**, sono irricevibili;
 - **31 maggio 2018** come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2018. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018**, sono irricevibili;
- b) ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento e delle altre tipologie di domande / comunicazioni previste per la campagna 2018 ed ha fornito le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare i seguenti bandi, predisposti dalle competenti UOD della Direzione Generale 50 07 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
 - *Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 02*
 - *Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 02*
 - *Bando di attuazione della misura 13 predisposto dalla UOD 02*
 - *Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 01*
 - *Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 04*
2. di fissare, sia per le domande di sostegno / pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2018:
 - al **15 maggio 2018** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di sostegno / pagamento; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018**, sono irricevibili;
 - al **31 maggio 2018** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2018. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018**, sono irricevibili;
 - alle ore 12.00 del **29 giugno 2018**, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1, il termine ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale documentazione prescritta dai bandi, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre il termine indicato;
3. di rinviare alla circolare AgEA prot. ORPUM n. 15977 del 27/02/2018 (Istruzioni Operative n. 9) per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di sostegno / pagamento e le modalità e i termini per la presentazione delle altre domande e comunicazioni previste per la campagna 2018, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;
4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente decreto:
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 - al BURC;
 - ad AGEA-Organismo Pagatore.

Diasco

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 10.1

Tipologia d'intervento 10.1.1 "Produzione integrata"

Tipologia d'intervento 10.1.2 "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

Tipologia d'intervento 10.1.3 "Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi"

Tipologia d'intervento 10.1.4 "Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica"

Tipologia d'intervento 10.1.5 "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono"

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le

- disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
 - DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
 - Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 05/12/2017 “Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati – con allegati”;
 - D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
 - Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012, fatta esclusione dei materiali assimilati ai letami di cui all’articolo 2 lettera e punti 1, 2, 3, 4;
 - Decreto dirigenziale n. 2 del 12/02/2018 -Avvio della revisione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", in applicazione della DGR n. 762/2017 e del D.Lgs. 152/2006, art. 92, comma 7;
 - Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
 - Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
 - Legge 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 e smi (riproduzione animale);
 - DM 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 - Decreto dirigenziale n. 94 del 02/05/2017 - PSR Campania 2014/2020 - Misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1, Misura 11 e Sottomisura 15.1- Campagna 2016 - verifica data inizio e fine adesione;
 - Decreto dirigenziale n. 206 del 26/09/2017 - PSR 2014/2020-Approvazione del documento "Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle azioni e2 ed f2) del PSR 2007 -2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014/2020”;
 - Decreto dirigenziale n. 75 del 15/03/2018 – PSR 2014/2020- Approvazione della revisione alle Disposizioni generali per l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0).

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013.

Solo per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

Enti pubblici che conducono aziende agricole.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La sottomisura 10.1, attuata nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia operazioni a sostegno di metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale, per le quali è richiesta l'adozione di tecniche specifiche che vanno oltre la pratica ordinaria.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni volontari aggiuntivi assunti dal beneficiario per 5 anni, specifici per ogni tipologia d'intervento, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420 nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno. Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro il termine stabilito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell'avviso; il mancato rispetto di questo obbligo potrà comportare anche la decadenza dall'aiuto, fino al recupero degli eventuali importi già versati, nei casi previsti dalla normativa.

La sottomisura è articolata in 5 tipologie d'intervento che di seguito sono correlate alle focus area corrispondenti:

- a. tipologia d'intervento 10.1.1 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- b. tipologia d'intervento 10.1.2 - Focus area: 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- c. tipologia d'intervento 10.1.3 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- d. tipologia d'intervento 10.1.4 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- e. tipologia d'intervento 10.1.5 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Campania.

La spesa pubblica totale prevista per la Sottomisura 10.1, che è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013, è attualmente pari a 194,58 Ml euro, di cui 117,72 Ml euro a carico dell'UE. Essa è ripartita secondo gli obiettivi per ciascuna tipologia di intervento, come riportato di seguito:

Tipologia di intervento	Obiettivo di spesa PSR 2014-2020 (€)
tipologia d'intervento 10.1.1	144.700.000,00
tipologia d'intervento 10.1.2	40.757.204,87
tipologia d'intervento 10.1.3	6.822.795,13
tipologia d'intervento 10.1.4	1.200.000,00
tipologia d'intervento 10.1.5	1.100.000,00

La dotazione totale, fatte salve le variazioni finanziarie della misura e tolto le risorse destinate ai trascinamenti, è destinata alla copertura delle spese per gli impegni richiesti nella campagna 2016 e per quelli del 2017 che risulteranno ammessi a conclusione delle istruttorie, non ancora definite, attribuendo se del caso le priorità negli elenchi dei beneficiari, ad eventuale esaurimento delle risorse.

Pertanto, sono aperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nelle precedenti annualità (domande di pagamento).

Il periodo d'impegno, ai sensi delle disposizioni generali, decorre dalla data di rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento; esso può essere correttamente sottoscritto solo nella domanda di conferma, essendo il rilascio successivo alla compilazione e stampa della domanda.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è ai precedenti bandi per le annualità 2016 e 2017, citati nel decreto di approvazione del presente avviso e disponibili sul portale regionale, richiamabili nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M10.html

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di pagamento deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Pertanto, fermo restando la possibilità di variazione dei termini indicati a seguito di successivi provvedimenti, le domande per l'anno 2018 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC ed **entro il 15 maggio 2018**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine (cioè entro il 11 giugno 2018), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 11 giugno 2018 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio pertanto stabilito nel decreto di approvazione del presente bando.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data della ricevuta o il protocollo unico regionale.

La domanda presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

5. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

6. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

7. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

8. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni operative AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018.

Il richiedente dovrà inoltre trasmettere la documentazione aggiornata prevista dalle tipologie 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 e 10.1.5, indicata rispettivamente per ciascuna tipologia, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente avviso.

In particolare, per le domande di pagamento relative ad impegni della tipologia 10.1.1 iniziati nell'anno 2016, deve essere trasmessa ai fini delle verifiche di istruttoria, la copia della certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania, acquisita entro il 15 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 4.1.3 "impegni ed altri obblighi", paragrafo "Impegni", punto 7 "Taratura strumentale delle macchine irroratrici" del bando approvato con il decreto dirigenziale n. 18 del 20/05/2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016.

9. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando, il responsabile centrale della sottomisura 10.1: (Antonella De Marinis 081/7967430, e-mail antonella.demarinis@regione.campania.it);
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della sottomisura 10.1 di Avellino (Angelo Petretta 0825/765634, e-mail angelo.petretta@regione.campania.it), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail carla.visca@regione.campania.it), di Caserta (Vincenzo Carfora 0823/554296, e-mail vincenzo.carfora@regione.campania.it), di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

10. Disposizioni generali

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;

- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;

2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;

3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dal bando regionale.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html

Schema allegato 1

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 – M10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - sottomisura 10.1 – tipologia di intervento _____

Numero di domanda

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____
_____ il _____ C.F. _____

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

☐ di prendere atto della data di inizio impegno, riportata con modalità telematiche alla data del rilascio della domanda del primo anno d'impegno, e della corrispondente data di fine impegno, al compimento del quinquennio, sottoscritte con la domanda di conferma presentata ai sensi dell'avviso dell'annualità 2018, pena la decadenza della domanda di sostegno/pagamento presentata nell'annualità 2016/2017.

Inoltre, per le verifiche regionali, di aggiornare la documentazione presentata alla domanda iniziale di sostegno, come di seguito:

- ☐ per la tipologia 10.1.1 - impegno iniziato nel 2016,
 - ☐ allega copia della certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania;
- ☐ per la tipologia 10.1.2.1,
 - ☐ allega il piano di spandimento annuale aggiornato;
- ☐ per la tipologia 10.1.2.2,
 - ☐ allega il piano colturale annuale aggiornato (dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio);
- ☐ per la tipologia 10.1.4,
 - ☐ Allega la seguente attestazione relativa alla/e varietà locali richiesta/e iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana: _____;
- ☐ per la tipologia 10.1.5,
 - ☐ Allega la seguente attestazione relativa ai capi adulti iscritti al registro anagrafico/libro genealogico: _____;

Data:

Firma

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014-2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – in particolare l’art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 673/2016 del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino”;
- D.G.R. n. 771/2012- “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 22 novembre 2010, n 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame

espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;

- D.G.R n.762 del 05/12/2017 Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola con allegati;
- D.G.R n 795 del 19/12/2017 Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la Modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;
- Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della Normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della Legge 28 Luglio 2016 n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della Legge 12 agosto 2016, n. 170;
- DM 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- Decreto dirigenziale n. 94 del 02/05/2017 - PSR Campania 2014/2020 - Misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1, Misura 11 e Sottomisura 15.1- Campagna 2016 - verifica data inizio e fine adesione;
- Decreto dirigenziale n. 206 del 26/09/2017 - PSR 2014/2020-Approvazione del documento "Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle azioni e2 ed f2) del PSR 2007 -2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014/2020";
- Decreto dirigenziale n. 75 del 15/03/2018 – PSR 2014/2020- Approvazione della revisione alle Disposizioni generali per l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0).

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l’introduzione e il mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la durata degli impegni previsti da ciascuna tipologia d’intervento della presente misura è stabilita in cinque anni a decorrere dal rilascio della domanda iniziale di sostegno sul portale SIAN.

Per le annualità successive alla prima, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro il termine stabilito con il provvedimento dell’Autorità di Gestione del PSR di

approvazione annuale dell'avviso; il mancato rispetto di questo obbligo potrà comportare anche la decadenza dell'aiuto, fino al recupero degli eventuali importi già versati, nei casi previsti dalla normativa.

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni di calendario dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso).

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La tipologia d'intervento prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica all'intero territorio della Regione Campania.

La spesa pubblica totale prevista per la Misura 11, che è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013, è attualmente proposta pari a 77 Ml euro, Essa è ripartita secondo gli obiettivi per ciascuna tipologia di intervento, come riportato di seguito:

Tipologia di intervento	Obiettivo di spesa PSR 2014-2020 (€)
tipologia d'intervento 11.1.1	47.600.000,00
tipologia d'intervento 11.2.1	29.400.000,00

La dotazione totale, fatte salve le variazioni finanziarie della misura, e tolto le risorse destinate ai trascinamenti, è destinata alla copertura delle spese per gli impegni richiesti nella campagna 2016 e per quelli del 2017 che risulteranno ammessi a conclusione delle istruttorie, non ancora definite, attribuendo se del caso le priorità negli elenchi dei beneficiari, ad eventuale esaurimento delle risorse.

Pertanto, sono aperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nelle precedenti annualità (domande di pagamento).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è ai precedenti bandi per le annualità 2016 e 2017, citati nel decreto di approvazione del presente avviso e disponibili sul portale regionale, richiamabili nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M10.html

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Pertanto, fermo restando la possibilità di variazione dei termini indicati a seguito di successivi provvedimenti, le domande per l'anno 2018 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC **entro il 15 maggio 2018**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine (11 giugno 2018), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 11 giugno 2018 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio entro il termine perentorio pertanto stabilito nel decreto di approvazione del presente bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata

la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda cartacea presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Per i termini di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg.(UE) n. 809/2014, domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 (ritiro parziale), comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) si rimanda alla Circolare AGEA – Prot. ORPUM 15977 del 27/02/2018 - Istruzioni operative n. 9.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
UOD - Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 765675 – 0825 765555 Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD - Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 364303 – 0824 364251 Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD - Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554382 – 0823 554219 Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD - Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 081 7967273 Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD - Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 3079215 – 089 2589103 Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

5. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

6. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

7. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

8. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative n. 9 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 15977 del 27/02/2018.

9. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (Maria Luisa D'Urso, 081/7967243, e-mail ml.durso@regione.campania.it).
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della misura 11

di Avellino (Angelo Petretta 0825/765634, e-mail angelo.petretta@regione.campania.it),

di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail carla.visca@regione.campania.it),

di Caserta (Vincenzo Carfora 0823/554296, e-mail vincenzo.carfora@regione.campania.it),

di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it),

di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

10. Disposizioni generali

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;

- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;

2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;

3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dal bando regionale.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

La proroga per la tipologia d'intervento 11.1.1 comporta l'adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d'intervento 11.2.1

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

1. Riferimenti normativi

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali. Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0). par. 1.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, art. 1, comma 13, lettere a) e b);
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;

- Circolare AGEA ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 – Istruzioni operative n. 9, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alla superficie ed agli animali. Campagna 2018;
- DGR n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867 in corso di pubblicazione relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016, e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall’erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane.	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La dotazione finanziaria complessiva della misura 13, pari ad euro 209.416.000,00 come da rimodulazione finanziaria di cui alla Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 della Commissione Europea, al netto delle somme per far fronte agli impegni assunti nelle campagne 2016 e 2017 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, è sufficiente a garantire gli oneri derivanti dall'adesione al presente bando.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di "agricoltore in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l'esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest'ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici "Concessione e locazione di beni immobili demaniali".

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

In funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all'anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l'impegno assunto.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola, come definita al paragrafo 10, punto 10.2 delle disposizioni generali, per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie, versione 3.0.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Conformemente a quanto stabilito dal Reg. UE 2393/2017 del 13 dicembre 2017, art. 1 punto 13, possono accedere alle indennità previste dalla sottomisura 13.2 per la campagna 2018 i beneficiari le cui superfici aziendali sono ubicate nelle zone che erano ammissibili ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto ii) del Regolamento CE n. 1698/2005.

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200€ ad ettaro di superficie ammissibile.

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni.. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo. Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risulti ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2018 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando. I presupposti necessari, le modalità e le operazioni da compiersi in via preliminare ed al momento della presentazione della domanda, sono riportati nelle disposizioni generali del PSR Campania e nella circolare AGEA n.9/2017, a cui si rimanda.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La data di presentazione è attestata dalla data di trasmissione telematica (rilascio) della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2018, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro il **15 maggio 2018**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, ai sensi dell'art. 13. par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 maggio compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre l'11 giugno 2018 sono irricevibili.

Il termine per la presentazione di una “**domanda di modifica**” ai sensi dell'art. 15, del Reg. (UE) 809/2014, è il **31 maggio 2018**; ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, oltre tale termine corrisponderà una riduzione, applicata alla sola parte di domanda oggetto di modifica, dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo sino **all'11 giugno 2018**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell' 11 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con il completamento della fase del rilascio telematico attraverso il SIAN la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA.
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio.

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda alle Disposizioni generali.

10. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

11. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

12. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino, Tel. 081/7967556; e-mail: mariapia.dimartino@regione.campania.it .

13. Trattamento dei dati personali

Ferma restando l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti con la Domanda, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, che il beneficiario rende al rilascio della stessa, per le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda a quanto specificato in merito al cap. 17 delle Disposizioni generali.

14. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, dalle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.



PSR Campania 2014/2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 – *BENESSERE DEGLI ANIMALI*

SOTTOMISURA 14.1 – *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Annualità 2018 – Domande di conferma degli impegni

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 1
2	Beneficiari	4
3	Obiettivi e finalità della misura	5
4	Tipologie di interventi	5
5	Criteri di ammissibilità	6
6	Modalità e termini di presentazione delle domande.....	7
7	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	9
8	Errore palese	9
9	Informativa trattamento dati	9
10	Documentazione richiesta	10
11	Punti di contatto	10
12	Disposizioni generali	11
13	Allegato 1	12
14	Allegato 2	13

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle *Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020*, ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*;



- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni*;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;

- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni regionali

- Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*;
- Decreto Direttoriale Regionale (50.07.00) n. 75 del 15 marzo 2018 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Approvazione della revisione alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*;
- Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017 (pubblicato sul BURC n. 33 del 18 aprile 2017), modificato ed integrato con Decreto Direttoriale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017, di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali*.

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 10 e seguenti del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è dimostrato, in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del Decreto Mipaaf n. 1922 del 20 marzo 2015, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Il suddetto requisito deve essere stato acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) per l'annualità 2017 e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura. Esso è verificato e validato da AGEA Area Coordinamento che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.140 del 20 marzo 2015 e smi (segnatamente le circolari prot. n. ACIU.2015.570 del 23

dicembre 2015, prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, prot. n. 39605 del 25 ottobre 2016 e prot. n. 9282 del 3 febbraio 2017).

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para-fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari a Meuro 20,5, incluse le risorse per i trascinamenti, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR).

Tale dotazione finanziaria (al netto delle risorse utilizzate per i trascinamenti) è destinata alla copertura delle spese emergenti per le domande iniziali di sostegno presentate nella campagna 2017 (le cui fasi istruttorie al momento sono ancora in itinere), tenendo in debito conto che si tratta di impegni di natura quinquennale.

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;

- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori che hanno presentato domanda di sostegno nel corso del 2017 possono aver scelto di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni ha comportato l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata quinquennale. Gli impegni sono decorsi dalla data del 15 maggio 2017 e scadono il 14 maggio 2022.

5. Criteri di ammissibilità

I requisiti per la presentazione delle domande di pagamento (conferma degli impegni o di aggiornamento annuale) per l'annualità 2018 sono:

- aver presentato domanda iniziale di sostegno/pagamento per l'annualità 2017;
- la domanda è risultata ammissibile agli esiti istruttori;
- essere utilmente collocati nella eventuale graduatoria regionale.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori, inoltre, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN);
- 2) possedere gli animali oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno in qualità di *detentori*;
- 3) dimostrare il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno; è escluso il comodato d'uso;
- 4) la stalla e le pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno devono essere ubicate sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti all'atto della presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN) con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura devono essere, inoltre, in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Per quanto concerne, invece, i criteri specifici di ammissibilità:

Per l'azione A l'azienda non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche.

Per l'azione B gli allevatori devono aver presentato alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato 2) precedentemente alla data di decorrenza degli impegni relativi alla seconda annualità (15 maggio 2018). Il registro deve essere debitamente compilato con i dati aziendali, deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento, deve essere ritirato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di vidimazione ed è valido per la sola annualità 2018 (dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019).

Il registro può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. In tal caso la richiesta di vidimazione dello stesso deve essere trasmessa dal beneficiario tramite PEC al competente Ufficio regionale, il quale dopo aver inserito i dati necessari provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo sempre tramite PEC al richiedente.

Per l'azione C e per l'azione D non ci sono criteri specifici di ammissibilità per l'accesso al sostegno per il secondo anno ad eccezione del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per gli anni successivi alla presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere presentata la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione.

Per l'annualità 2018 sono aperti esclusivamente i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni (aggiornamento annuale) assunti con le domande iniziali di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2017.

Le domande, pur tuttavia, sono condizionate alla presa d'atto da parte dei beneficiari, che il pagamento del sostegno spettante, fermo restando l'obbligo di assunzione e mantenimento degli impegni quinquennali, è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno/pagamento presentata per il 2017, alla verifica delle reali risorse finanziarie residue sulla misura ed alla posizione assunta nella eventuale graduatoria unica regionale.

Nel caso in cui il beneficiario, pur ammissibile al sostegno a conclusione delle fasi istruttorie, non risulti utilmente collocato in graduatoria per esaurimento delle risorse disponibili nessun corrispettivo finanziario gli può essere riconosciuto, non può vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo.

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Per l'anno **2018** le domande di pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed **entro le ore 24.00 del 15 maggio 2018**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine (vale a dire entro l'11 giugno **2018**). In tal caso l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La presentazione telematica coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di pagamento rilasciate oltre l'11 giugno **2018** o non rilasciate sono irricevibili.

Non possono essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio *Servizio Territoriale Provinciale* competente per territorio **entro le ore 12.00 del 29 giugno 2018**.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea fa fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda cartacea presentata oltre i termini previsti è considerata non ricevibile e l'ufficio ne dà apposita comunicazione all'interessato.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata alla UOD dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali ha aderito alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania, per le quali deve produrre la documentazione prevista.

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

7. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

8. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

9. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda, ai sensi dell'art. 13 del *Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali*, si

rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

10. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle *Istruzioni Operative* n. 9 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018.

La documentazione aggiuntiva da presentare da parte del richiedente a pena di inammissibilità della domanda è, inoltre, la seguente:

- ✓ una espressa dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi (Allegato 1), di essere a conoscenza che la propria richiesta è subordinata all'ammissione della domanda iniziale di sostegno/pagamento presentata per l'annualità 2017 e, se del caso, all'essere utilmente collocato nella graduatoria regionale dei beneficiari all'uopo redatta dalla Amministrazione regionale;

La domanda completa della suddetta documentazione deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta l'irricevibilità della domanda.

11. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono:

- il Responsabile centrale della Misura 14 - Vincenzo DE LUCIA tel. 081-7967436, e-mail vincenzo.delucia@regione.campania.it
- UOD-STP AV - Angelo PETRETTA tel. 0825/765634 e-mail angelo.petretta@regione.campania.it
- UOD-STP BN – Paolino PAPA tel. 0824-364376 e-mail paolino.papa@regione.campania.it
- UOD-STP CE – Bruno PROCOPIO tel. 0823-554290 e-mail bruno.procopio@regione.campania.it
- UOD-STP NA – Filomena ROSA tel. 081-7967227 e-mail filomena.rosa@regione.campania.it
- UOD-STP SA – Gianni RUGGIERO 089-2589127 e-mail gianni.ruggiero@regione.campania.it

12. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020, a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22/02/2017 (consultabile nel Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html) e a quanto previsto dal bando di misura approvato con Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017, come modificato ed integrato con Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. Misura 14 *Benessere degli animali*.

Annualità 2018. Domande di conferma degli impegni.

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ () il ____/____/____

Codice Fiscale _____ residente a _____ (Prov. ____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare

☐ rappresentante legale

della azienda _____

con sede legale nel comune di _____ (Prov. ____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA _____ C.U.A.A. _____

telefono _____ fax _____

email _____ PEC _____

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi e che sono effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

DICHIARA

di essere a conoscenza che la propria richiesta è subordinata all'ammissione della domanda iniziale di sostegno/pagamento presentata per l'annualità 2017 codice a barre 74240 _ _ _ _ _ e, se del caso, all'essere utilmente collocato nella graduatoria regionale dei beneficiari all'uopo redatta dalla Amministrazione regionale.

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e smi, i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni sono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e smi.

Luogo e data _____

Firma



	Allegato 2
PSR Campania 2014/2020	
MISURA 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte Azienda agricola: _____ Sede (comune e provincia) _____ Sede (via, località e n. civico) _____ C.U.A.A.: _____ Partita IVA: _____ Codice aziendale dell'allevamento _____	Registro n. _____
	Anno 2018
	Richiesta vidimazione in data _____
	N. progressivo azienda _____
	Vidimato in data _____
	Rilasciato in data _____
	VIDIMAZIONE
Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati	

PSR Campania 2014/2020			
Misura 14 - Benessere degli animali – Annualità 2018			
Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali			
Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione		Data	Timbro

Pagina ____ di ____



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: *Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 15.1 *“Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”*

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2018

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Art. 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
(Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*;
<http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>)

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017, n. 2490, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di

sviluppo rurale" (è in corso di pubblicazione il D.M. del 18 gennaio 2018 n. 1867, che sostituisce il citato DM 2490/2017).

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- D.G.R. Campania n. 585 del 26/09/2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010, ulteriormente prorogato al 31/12/2018 con DGR Campania n. 647 del 18/10/2017.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AgEA Prot. OPRUM 15977 - Istruzioni Operative n° 9 del 27 febbraio 2018 ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

D.R.D. n. 75 del 15 marzo 2018 di approvazione della revisione alle disposizioni generali per l'attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0), che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", misura 11 "Agricoltura biologica", misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016".

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità della domanda e non sia in corso il riesame.

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2018 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali l'Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e valutazione.

Pertanto, la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2018 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2018 resta inoltre condizionata

all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1.1: *Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima*

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

La tipologia di intervento si articola nelle seguenti 6 azioni:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
- A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
- A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle sanzioni.

Gli impegni devono essere assunti ed attuati:

- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (piano forestale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;
- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e pagamento;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale;
- Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno. È escluso il comodato.

5. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016

AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

Obblighi

In nessun caso la radura può essere oggetto di coltivazione.

Rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Documentazione

Alla domanda pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie della/e radura/e;
 - georeferenziazione della/e radura/e (approssimativamente il centro di essa);
 - descrizione della radura: interna o ai margini del bosco/foresta, forma e dimensioni, vegetazione, presenza di rocce, piante isolate, nidi, specchi d'acqua, etc.;
 - rilievo fotografico della/e radura/e;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio.

Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il

rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.78 del "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" 28 settembre 2017, n. 3.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 63 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, prevede un turno minimo di 18 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 70 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, all'art.65, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96 o, se più restrittivo, del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio*.

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;

2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie dell'area/sub-area da mantenere;
 - georeferenziazione dell'area/sub-area (approssimativamente il centro di essa);
 - individuazione della tipologia del punto morfologico caratteristico e sua descrizione;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

6. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

7. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In attuazione del presente avviso si presentano le domande di pagamento di conferma impegni, con tutta la documentazione prevista.

Le domande devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali detentori del fascicolo aziendale e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale, del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda.

La domanda e la documentazione tecnica ed amministrativa devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "PSR Campania 2014-2020 - Sottomisura 15.1 – Domande di conferma 2018".

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'ufficio ricevente (U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente).

L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di una U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie forestale oggetto di richiesta di premio nel primo anno di adesione alla sottomisura.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD 10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 - 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 - 0817967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

Per l'anno 2018 sono fissate le seguenti scadenze:

- Alle **ore 24 del 15 maggio 2018**, termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di sostegno/pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. **Le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2018 sono irricevibili;**
- Alle **ore 24 del 31 maggio 2018**, termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2018. **Le domande di modifica pervenute oltre il 11 giugno 2018 sono irricevibili;**
- **ore 12.00 del 29 giugno 2018**, termine ultimo per la consegna, ai competenti uffici, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione prescritta, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata.

È possibile, inoltre, presentare: domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) il cui termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento del sostegno. Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni generali per le misure a superficie.

10. ALLEGATI

All. A - Dichiarazione

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"
Domanda di conferma impegni anno 2018

Numero di domanda _____
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____, residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa/Comune _____ con sede
legale in _____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero
_____,
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

DICHIARA

- di essere consapevole che la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2018 non vincola l'amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2018 resta inoltre condizionata all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sottomisura 15.1 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi;
- di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, incluse le disposizioni del Decreto del Mipaaf 25 gennaio 2017, n. 2490, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ (solo per i Comuni) di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e ad approvarne il relativo elenco con provvedimento _____;
- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.
- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA

- a) a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- b) a rispettare le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26/09/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- c) a rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità.
- d) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- e) a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda e a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Data.....

In fede